

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 10 ottobre 2003

che modifica la decisione 97/222/CE per quanto riguarda le importazioni di prodotti a base di carne dall'Estonia, dalla Lituania e dalla Slovacchia

[notificata con il numero C(2003) 3566]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2003/733/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 72/462/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1972, relativa a problemi sanitari e di polizia sanitaria all'importazione di animali delle specie bovina, suina, ovina e caprina, di carni fresche o di prodotti a base di carne in provenienza dai paesi terzi ⁽¹⁾, modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 807/2003 ⁽²⁾, in particolare l'articolo 21 bis, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) La decisione 97/222/CE della Commissione ⁽³⁾, modificata da ultimo dalla decisione 2002/464/CE ⁽⁴⁾, ha stabilito un elenco di paesi terzi o parti di paesi terzi in provenienza dai quali l'importazione di prodotti a base di carne è autorizzata.
- (2) La situazione epidemiologica della peste suina classica in Estonia, Lituania e Slovacchia è stata recentemente valutata tale da consentire agli Stati membri di autorizzare l'importazione di carne suina fresca da tali paesi terzi verso la Comunità.
- (3) L'elenco dei paesi terzi o parti di paesi terzi a partire dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di prodotti a base di carne, figurante nella decisione 97/222/CE, dovrebbe essere aggiornato allo scopo di introdurre i paesi terzi che tengono conto della situazione sanitaria al fine di conformarsi alle norme comunitarie applicabili alle importazioni di carni fresche secondo le diverse categorie di trattamento dei prodotti a base di carne.

- (4) Si è colta l'opportunità per aggiornare i nomi di taluni paesi e aggiungere nuove note a piè di pagina. Per motivi di chiarezza, occorre sostituire completamente le parti I e II dell'allegato della decisione 97/222/CE.
- (5) La decisione 97/222/CE dovrebbe essere modificata di conseguenza.
- (6) Le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

L'allegato della decisione 97/222/CE è modificato in conformità dell'allegato della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 10 ottobre 2003.

Per la Commissione

David BYRNE

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 302 del 31.12.1972, pag. 28.

⁽²⁾ GU L 122 del 16.5.2003, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 89 del 4.4.1997, pag. 39.

⁽⁴⁾ GU L 161 del 19.6.2002, pag. 16.

ALLEGATO

Le parti I e II dell'allegato della decisione 97/222/CE sono sostituite da quanto segue:

«PARTE I

Delimitazione dei territori regionalizzati dei paesi elencati nelle parti II e III

Paese	Territorio		Delimitazione del territorio
	Codice	Versione	
Argentina	AR-1	1/2002	Come prevista nell'allegato I della decisione 93/402/CE ⁽¹⁾ della Commissione (e successive modifiche)
	AR-3	1/2002	Come prevista nell'allegato I della decisione 93/402/CE della Commissione (e successive modifiche)
Bulgaria	BG		L'intero paese
	BG-1	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE ⁽²⁾ della Commissione (e successive modifiche)
	BG-2	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)
	BG-3	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)
Brasile	BR		L'intero paese
	BR-1	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 94/984/CE ⁽³⁾ della Commissione (e successive modifiche)
Repubblica ceca	CZ		L'intero paese
	CZ-1	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)
	CZ-2	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)
Serbia e Montenegro	YU		L'intero paese
	YU-1	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)
	YU-2	—	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)
Malaysia	MY		L'intero paese
	MY-1	95/1	Unicamente la Malaysia peninsulare (occidentale)
Slovacchia	SK		L'intero paese
	SK-1	1/2003	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)
	SK-2	1/2003	Come prevista nell'allegato I della decisione 98/371/CE della Commissione (e successive modifiche)

⁽¹⁾ GU L 179 del 22.7.1993, pag. 11.

⁽²⁾ GU L 110 del 28.4.1999, pag. 16.

⁽³⁾ GU L 378 del 31.12.1994, pag. 11.

PARTE II

Paesi terzi e parti di paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti a base di carne nella Comunità europea

Codice ISO	Paese di origine o relativa parte	1. Bovini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Ovini e caprini delle specie domestiche	1. Suini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (suini)	Solipedi delle specie domestiche	1. Pollame delle specie domestiche 2. Selvaggina da allevamento	Conigli domestici e leporidi di allevamento	Artiodattili delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Cinghiali	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Selvaggina da penna	Mammiferi selvatici (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
AR	Argentina AR-1 ⁽¹⁾	C	C	C	A	A	A	C	C	—	A	D	—
	Argentina AR-3 ⁽¹⁾	A ⁽⁴⁾	A ⁽⁴⁾	C	A	A	A	C	C	—	A	D	
AU	Australia	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	A
BG	Bulgaria BG	D	D	D	A	D	A	D	D	—	A	D	—
	Bulgaria BG-1	A	A	D	A	D	A	A	D	—	A	D	—
	Bulgaria BG-2	A	A	D	A	D	A	A	D	—	A	D	—
	Bulgaria BG-3	D	D	D	A	D	A	D	D	—	A	D	—
BH	Bahrein	B	B	B	B	—	A	C	C	—	A	—	—
BR	Brasile	C	C	C	A	D	A	C	C	—	A	D	—
	Brasile BR-1	C	C	C	A	A	A	C	C	—	A	A	—
BW	Botswana	B	B	B	B	—	A	B	B	A	A	—	—
BY	Bielorussia	C	C	C	B	—	A	C	C	—	A	—	—
CA	Canada	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	A
CH	Svizzera	A	A	A	A	A	A	A	D	—	A	A	—
CL	Cile	A	A	A	A	A	A	B	B	—	A	A	—
CN	Repubblica popolare cinese	B	B	B	B	B	A	B	B	—	A	B	—
CO	Colombia	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	—

Codice ISO	Paese di origine o relativa parte	1. Bovini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Ovini e caprini delle specie domestiche	1. Suini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (suini)	Solipedi delle specie domestiche	1. Pollame delle specie domestiche 2. Selvaggina da allevamento	Conigli domestici e leporidi di allevamento	Artiodattili delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Cinghiali	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Selvaggina da penna	Mammiferi selvatici (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
CY	Cipro	C	C	C	A	A	A	C	C	—	A	A	—
CZ	Repubblica ceca CZ	A	A	A	A	A	A	A	D	—	A	A	—
	Repubblica ceca CZ-1	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	—
	Repubblica ceca CZ-2	A	A	A	A	A	A	A	D	—	A	A	—
EE	Estonia	C	C	A ⁽²⁾ D ⁽²⁾	A	—	A	C	C	—	A	—	A
ET	Etiopia	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	—
GL	Groenlandia	—	—	—	—	—	A	—	—	—	A	A	A
HK	Hong Kong	B	B	B	B	D	A	B	B	—	A	—	—
HR	Croazia	A	A	D	A	A	A	A	D	—	A	A	—
HU	Ungheria	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	—
IL	Israele	B	B	B	B	D	A	B	B	—	A	D	—
IN	India	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	—
IS	Islanda	B	B	B	A	—	A	B	B	—	A	—	—
KE	Kenya	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	—
KR	Rep. della Corea	—	—	—	—	D	A	—	—	—	A	D	—
LT	Lituania	C	C	A ⁽²⁾ D ⁽²⁾	A	D	A	C	C	—	A	D	A
LV	Lettonia	C	C	A	A	D	A	C	C	—	A	—	A

Codice ISO	Paese di origine o relativa parte	1. Bovini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Ovini e caprini delle specie domestiche	1. Suini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (suini)	Solipedi delle specie domestiche	1. Pollame delle specie domestiche 2. Selvaggina da allevamento	Conigli domestici e leporidi di allevamento	Artiodattili delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Cinghiali	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Selvaggina da penna	Mammiferi selvatici (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
MA	Marocco	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	—
MG	Madagascar	B	B	B	B	D	A	B	B	—	A	D	—
MK	Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (*)	A	A	B	A	—	A	B	B	—	A	—	—
MT	Malta	—	—	—	—	A	A	—	—	—	A	—	—
MU	Maurizio	B	B	B	B	—	A	B	B	—	A	—	—
MX	Messico	A	D	D	A	D	A	D	D	—	A	D	—
MY	Malaysia MY	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	Malaysia MY-1	—	—	—	—	D	A	—	—	—	A	D	—
NA	Namibia (!)	B	B	B	B	D	A	B	B	A	A	D	—
NZ	Nuova Zelanda	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	A
PL	Polonia	A	A	A ⁽²⁾ D ⁽³⁾	A	A	A	A	D	—	A	A	—
PY	Paraguay	C	C	C	B	—	A	C	C	—	A	—	—
RO	Romania	A	A	D	A	A	A	A	D	—	A	A	A
RU	Russia	C	C	C	B	—	A	C	C	—	A	—	A
SG	Singapore	B	B	B	B	D	A	B	B	—	A	—	—
SI	Slovenia	A	A	D	A	D	A	A	D	—	A	D	—

Codice ISO	Paese di origine o relativa parte	1. Bovini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Ovini e caprini delle specie domestiche	1. Suini delle specie domestiche 2. Artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (suini)	Solipedi delle specie domestiche	1. Pollame delle specie domestiche 2. Selvaggina da allevamento	Conigli domestici e leporidi di allevamento	Artiodattili delle specie selvatiche (esclusi i suini)	Cinghiali	Solipedi selvatici	Leporidi selvatici (conigli e lepri)	Selvaggina da penna	Mammiferi selvatici (esclusi ungulati, solipedi e leporidi)
SK	Slovacchia	A	A	—	A	A	A	A	D	—	A	A	—
	Slovacchia SK-1	A	A	D	A	A	A	A	D	—	A	A	—
	Slovacchia SK-2	A	A	A ⁽²⁾ D ⁽³⁾	A	A	A	A	D	—	A	A	—
SZ	Swaziland	B	B	B	B	—	A	B	B	A	A	—	—
TH	Tailandia	B	B	B	B	A	A	B	B	—	A	D	—
TN	Tunisia	C	C	B	B	A	A	B	B	—	A	D	—
TR	Turchia	—	—	—	—	D	A	—	—	—	A	D	—
UA	Ucraina	—	—	—	—	—	A	—	—	—	A	—	—
US	Stati Uniti d'America	A	A	A	A	A	A	A	A	—	A	A	—
UY	Uruguay	C	C	B	A	D	A	—	—	—	A	D	—
YU	Serbia e Montenegro YU-1	D	D	D	A	D	A	C	D	—	A	—	—
	Serbia e Montenegro YU-1	D	D	D	A	D	A	C	C	—	A	—	—
	Serbia e Montenegro YU-2	D	D	D	A	A	A	C	C	—	A	—	—
ZA	Sudafrica ⁽¹⁾	C	C	C	A	D	A	C	C	A	A	D	—
ZW	Zimbabwe ⁽¹⁾	C	C	B	A	D	A	B	B	—	A	D	—

(*) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia: il codice provvisorio lascia impregiudicata la denominazione definitiva del paese, che sarà stabilita dopo la conclusione dei negoziati attualmente in corso presso le Nazioni Unite

⁽¹⁾ Cfr. parte III per i requisiti minimi di trattamento per i prodotti a base di carne pastorizzati ed essiccati.

⁽²⁾ Per i prodotti a base di carne preparati da carni fresche di suini delle specie domestiche conformemente alla decisione 98/371/CE, come da ultimo modificata.

⁽³⁾ Per i prodotti a base di carne preparati da carni fresche di artiodattili di allevamento delle specie selvatiche (suini).

⁽⁴⁾ Per i prodotti a base di carne preparati da carni fresche ottenute da animali macellati dopo il 1° marzo 2002.

— Non è stabilito alcun certificato e i prodotti a base di carne non sono autorizzati.»